



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

PROPOSTA N.

8329

DEL

DEL

14/05/2019

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Rinnovo del commissariamento delle A.T.E.R. della Regione Lazio di cui alla DGR n. 199/2018. (ROCCHI PIERPAOLO) L' ESTENSORE (AD INTERIM P. ROCCHI) IL RESP. PROCEDIMENTO (AD INTERIM P. ROCCHI) IL DIRIGENTE RESPONSABILE (M. MANETTI) IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO (Valeriani Massimiliano) L' ASSESSORE		
DI CONCERTO	IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Data di ricezione <u>20/05/2019 - prot. 314</u> IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Rinnovo del commissariamento delle A.T.E.R. della Regione Lazio di cui alla DGR n. 199/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende:

- a) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma,
- b) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma,
- c) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
- d) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina,
- e) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
- f) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
- g) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4 della legge regionale n. 30/2002 che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" ed in particolare l'articolo 22 che prevede la ricognizione e il riordino degli enti regionali e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione di giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la proposta di legge regionale concernente: "*Riordino del sistema delle aziende territoriali per*

l'edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche";

CONSIDERATO che la suindicata proposta di legge di riforma non è stata ancora approvata;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 con la quale si è proceduto al commissariamento straordinario delle A.T.E.R., nelle more della riforma della disciplina di settore;

VISTE le successive deliberazioni di Giunta regionale 30 settembre 2014 n. 642, 29 settembre 2015 n. 517, 7 ottobre 2016 n. 585, 10 ottobre 2017, n. 643, e 24 aprile 2018 n. 199 di proroga del commissariamento delle A.T.E.R., persistendo i presupposti che lo hanno determinato;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*", in particolare l'articolo 34, rubricato "*Disposizioni per i commissari di nomina regionale*";

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante "*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*";

VISTO in particolare l'articolo 3 della suindicata legge regionale n. 9/2017, rubricato "*Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER*" che al comma 1 dispone: "*Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche*";

ATTESO che per la procedura di nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. la richiamata legge regionale n. 9/2017 dispone altresì, al comma 5 del menzionato articolo 3, che: "*Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)*";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che stabilisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per la composizione numerica fra tre (3) o cinque (5) membri, compreso il presidente del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R.;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri dei consigli di amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle "*Nomine e designazioni*", una disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l'iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;

ATTESO che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi diversi e successivi, secondo le richiamate disposizioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199 avente ad oggetto: “Avvio delle procedure di nomina degli organi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia - Commissariamento straordinario delle medesime Aziende”;

ATTESO CHE con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018:

- è stata avviata la procedura per la ricostituzione degli organi di amministrazione delle A.T.E.R. del Lazio, ivi inclusi i presidenti;
- è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle A.T.E.R. del Lazio fino alla nomina dei rispettivi consigli di amministrazione, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019;
- è stato stabilito che, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, fino all’avvenuta nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019;

CHE PERTANTO, nelle more dell’approvazione della legge di riforma delle Aziende, ed in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018, con i sotto indicati decreti del Presidente della Regione Lazio sono stati nominati i commissari straordinari delle rispettive A.T.E.R., con durata dell’incarico fino alla nomina del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019:

- 30 maggio 2018	n. T00128	A.T.E.R. del Comune di Roma;
- 8 agosto 2018	n. T00154	A.T.E.R. della Provincia di Frosinone;
- 1 giugno 2018	n. T00132	A.T.E.R. della Provincia di Latina;
- 8 agosto 2018	n. T00205	A.T.E.R. della Provincia di Roma;
- 1 giugno 2018	n. T00131	A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia;
- 14 giugno 2018	n. T00138	A.T.E.R. della Provincia di Rieti;
- 1 giugno 2018	n. T00133	A.T.E.R. della Provincia di Viterbo;

CHE con i sotto indicati decreti del Presidente della Regione Lazio sono stati nominati, a meno del presidente A.T.E.R. della Provincia di Latina comunque individuato con proposta n. 8853/2018, i presidenti delle rispettive A.T.E.R., a seguito del parere della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio:

- 27 luglio 2018	n. T00182	A.T.E.R. del Comune di Roma;
- 27 luglio 2018	n. T00180	A.T.E.R. della Provincia di Frosinone;
- 31 luglio 2018	n. T00286	A.T.E.R. della Provincia di Roma;
- 27 luglio 2018	n. T00179	A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia;
- 4 aprile 2019	n. T00079	A.T.E.R. della Provincia di Rieti;
- 27 luglio 2018	n. T00181	A.T.E.R. della Provincia di Viterbo;

PRESO ATTO che alla data del 30 aprile 2019 non si è ancora concluso il procedimento di designazione dei componenti dei consigli di amministrazione delle A.T.E.R. da parte del Consiglio regionale;

PRESO ATTO che è altresì in corso di svolgimento la procedura di individuazione e nomina dei collegi dei revisori delle A.T.E.R.;

PRESO ATTO ALTRESI' che con nota acquisita al protocollo regionale n. 179206 del 6 marzo 2019 il commissario di ATER Roma ha rimesso l'incarico conferito con il citato Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 maggio 2018 n. T00128, determinando la necessità di individuare un nuovo Presidente e di nominare il nuovo commissario straordinario;

CONSIDERATO che occorre comunque assicurare la continuità aziendale delle A.T.E.R., al fine di evitare gravissime ripercussioni sul funzionamento delle stesse e sullo stato di avanzamento degli interventi in corso di esecuzione finanziati dalla Regione per consentire un incremento di offerta di edilizia popolare e quindi garantire l'esigenza di buona amministrazione;

VISTO che le aziende territoriali di cui alla richiamata l.r. n. 30/2002 assumono le funzioni e il patrimonio destinato all'assistenza abitativa, conferite dalla Regione, in modo da perseguire l'omogeneità dell'attività amministrativa e la gestione unitaria del patrimonio stesso, operando a livello di governo locale generalmente corrispondente alle Province a parte l'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia;

VISTO che le aziende territoriali sono enti strumentali della Regione dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, e assumono altresì il ruolo di operatore pubblico dell'edilizia e di gestore del patrimonio immobiliare a queste affidato;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more del perfezionamento della nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. ai sensi della legge regionale n. 9/2017 e al fine di garantire la continuità aziendale e il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, disporre il rinnovo temporaneo del regime di commissariamento delle aziende stesse fino alla data del 31 ottobre 2019;

RITENUTO inoltre opportuno, per le medesime necessità di buon funzionamento delle aziende e nelle more del perfezionamento della nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. ai sensi della legge regionale n. 9/2017, rinnovare in via temporanea fino alla data del 31 ottobre 2019 ai soggetti già individuati quali Presidenti delle A.T.E.R. gli incarichi di commissari straordinari;

RITENUTO ALTRESI' di attivare la procedura di individuazione e nomina del Presidente e Commissario straordinario dell'A.T.E.R. di Roma, ai sensi della legge regionale n. 9/2017;

DATO ATTO che i compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle A.T.E.R., e pertanto senza oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di disporre, nelle more del perfezionamento della nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. ai sensi della legge regionale n. 9/2017 e al fine di garantire la continuità aziendale e il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione delle aziende, il rinnovo temporaneo fino alla data del 31 ottobre 2019 del regime di commissariamento delle aziende stesse;
2. di avviare la procedura di individuazione e nomina del Presidente e Commissario straordinario dell'A.T.E.R. di Roma, ai sensi della legge regionale n. 9/2017;
3. stabilire che con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del Presidente dell'A.T.E.R. di Roma, nonché al conferimento, fino alla nomina dei consigli di amministrazione e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2019, delle funzioni di Commissario straordinario delle A.T.E.R. ai soggetti già individuati quali Presidenti delle medesime aziende;
4. i compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle A.T.E.R. e pertanto senza oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.